

REPUBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 9/2014	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000009 - 24/03/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2/2014 del 24 marzo 2014	Pagina: 1 di 4
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013	

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO nelle funzioni di Consiglio di Amministrazione

Nella seduta del giorno 24 marzo 2014 assistono alla deliberazione:

- il Collegio dei Revisori dei conti nelle persone del Presidente Giuseppe Vincenzo Suppa e dei componenti effettivi Francesco Mercurio e Gaetano Tatò;
- il Magistrato della Corte dei conti Maria Teresa Polverino, delegato al controllo e il sostituto Magistrato Roberto Milaneschi;
- il Responsabile dell'Unità Supporto Organi e Partecipate, Roberto Ibba.

Svolge le funzioni di funzionario verbalizzante Mario De Angelis.

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante Riordino degli enti di ricerca;
- lo Statuto, pubblicato con avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- il Regolamento di Amministrazione, entrato in vigore il 27 novembre 2012;
- il Regolamento di Finanza e Contabilità, entrato in vigore il 16 aprile 2012;
- il Regolamento del Personale, entrato in vigore il 1° maggio 2012;
- le delibere del Consiglio di amministrazione integrato dagli esperti nominati dal MIUR, ai sensi del D.Lgs. n. 213/2009, n. 2/2010/INT e n. 4/2010/INT, concernenti, rispettivamente, l'approvazione del Documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS) e l'approvazione del documento "Analisi e prospettive strategiche" allegato al documento di Visione Strategica decennale dell'ASI 2010-2020 (DVS);
- il Piano Triennale di Attività 2013-2015 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2012, approvato dal Ministero vigilante con nota prot. 1755 del 2 luglio 2013;
- il Piano Triennale di Attività 2014-2016 approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 ottobre 2013 con deliberazione n. CdA20IX11/243/2013 in corso di approvazione da parte del Ministero vigilante;
- il preventivo finanziario decisionale 2014, con allegato il preventivo finanziario gestionale 2014 ed il bilancio triennale 2014-2016;
- la nota del MIUR prot. 3576 del 13 febbraio 2014 con la quale si comunica la nomina, con DPCM del 12 febbraio 2014 in corso di registrazione, del Prof. Avv. Aldo Sandulli a Commissario Straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- il CCNL ASI 2006-2009 stipulato in data 4/8/2010;

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 9/2014	ASI - Agenzia Spaziale Italiana AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000009 - 24/03/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2/2014 del 24 marzo 2014	Pagina: 2 di 4
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013	

VISTO il D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62 recante *"Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, ed in particolare:

- a) l'art. 23 che dispone: *"1. L'indennità di servizio che alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, è determinata sulla base e con le modalità di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto personale. 2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministero vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui è attribuita la titolarità dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere. 3. L'ammontare delle indennità di servizio è fissata, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore";*
- b) l'art. 25 che dispone: *"I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilità, estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennità o rimborsi spese già previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale. 2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante";*

VISTO il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 recante *"Ordinamento dell'Amministrazione degli affari Esteri"* e s.m.i.;

VISTA la precedente deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013 di adozione del disciplinare *"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"*;

VISTA la nota prot. n. 4119 del 6/5/2013 con la quale l'Agenzia ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, la predetta deliberazione al Ministero

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 9/2014	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000009 - 24/03/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2/2014 del 24 marzo 2014	Pagina: 4 di 4
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013	

VISTA la nota interna CI-RUM-2014-254 del 5 marzo 2014 che illustra l'iniziativa;

RITENUTO di dover provvedere,

DELIBERA

1. l'adozione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero", nel testo che costituisce parte integrante e inscindibile della presente deliberazione, aggiornato con le modifiche ed integrazioni proposte, ai sensi degli articoli 23 e 25 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero vigilante, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013;
2. l'adozione della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria di accompagnamento alla versione aggiornata del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero";
3. il Direttore Generale, come per legge, provvederà ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 del D. Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, a trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero degli Affari Esteri.

Il funzionario verbalizzante
Mario De Angelis

Firmato digitalmente da

Mario De Angelis

Il Commissario Straordinario
Aldo Sandulli

Firmato digitalmente
da

Aldo Sandulli

REPVBBLICA ITALIANA

Agenzia Spaziale Italiana

DELIBERAZIONE N. 9/2014	<i>ASI - Agenzia Spaziale Italiana</i> AOO_ASI_2 - Agenzia Spaziale Italiana DELIBERAZIONI Prot. n. 0000009 - 24/03/2014 - REGISTRAZIONE
Stralcio verbale seduta n. 2/2014 del 24 marzo 2014	Pagina: 3 di 4
Oggetto: Revisione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero" adottato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. CdA20IX11/193/2013 del 25/3/2013	

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero degli Affari Esteri;

VISTA la comunicazione prot. 22851 del 4/10/2013 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha partecipato all'ASI – ai fini dell'adeguamento del Regolamento in questione – le note prot. n. 68211 dell'8/8/2013 e prot. n. 11008 del 6/9/2013 con le quali il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e l'Ufficio legislativo economia hanno – rispettivamente - proposto modifiche ed integrazioni al testo trasmesso dall'Agenzia;

VISTA la nota prot. n. 3043 del 19/12/2013 con la quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha condiviso le medesime proposte di modifica ed integrazione formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le note di cui alla precedente premessa ed ha, altresì, significato di rimanere in attesa di acquisire il parere del Ministero degli Affari Esteri;

CONSIDERATA, altresì, la richiesta congiuntamente formulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero vigilante in ordine all'opportunità che il regolamento in questione, nel testo adeguato alle modifiche ed integrazioni proposte, fosse corredato da una relazione illustrativa e tecnico finanziaria ove:

1. fossero quantificati gli oneri e verificata la congruità degli stessi atteso che, ai sensi degli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, la spesa derivante da tali esigenze deve essere fissata nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'ASI;
2. fosse indicato il contingente massimo – distinto per tipologia e funzioni – nell'ambito della dotazione organica dell'ASI, da destinarsi all'estero;
3. fosse indicato il numero delle unità operative presso le organizzazioni comunitarie ed internazionali istituite dall'ASI, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera h) dello Statuto;
4. fosse specificata l'attuale remunerazione del personale ASI in servizio all'estero, al fine di chiarire gli aspetti finanziari connessi all'approvazione del Regolamento;

RITENUTO di recepire totalmente le modifiche e riformulazioni del testo, come suggerite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero vigilante, circostanziando le medesime con rinvio agli articoli del DPR 5/1/1967 n. 18 disciplinanti le medesime fattispecie con riferimento al personale dipendente dal Ministero degli Affari Esteri;

RITENUTO, altresì, di approvare il testo della Relazione illustrativa e tecnico finanziaria allegata alla nuova versione del regolamento "Trattamento del personale ASI in servizio all'estero";



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutto il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) oppure in comando presso di essa, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, assegnato dall'Agenzia a prestare servizio presso le proprie unità operative istituite presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, per un periodo non inferiore ai sei mesi.
2. Il personale dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) operante presso il BSC di Malindi (Kenya) non è destinatario delle previsioni del presente regolamento, in quanto il servizio ivi prestato è programmato per un periodo inferiore al semestre e, dunque, disciplinato con l'istituto della trasferta, ai sensi del vigente CCNL ASI.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intende per:
 - a) "indennità di servizio all'estero" quella prevista dal successivo art. 4;
 - b) "indennità personale" quella risultante dall'eventuale cumulo della indennità di servizio all'estero con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al successivo art. 5;
 - c) "indennità di sistemazione" quella spettante in caso di prima destinazione ad una sede all'estero o trasferimento da una ad altra sede estera per far fronte alle spese connesse alle esigenze di prima sistemazione;
 - d) "indennità di richiamo" quella spettante in occasione del richiamo definitivo in Italia per far fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonché con le esigenze derivanti dal rientro in Italia;
 - e) "familiari fiscalmente a carico" il coniuge e, sempre che minorenni, i figli a carico, nonché i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attività e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 7 – comma 3 – della legge 31 luglio 1975, n. 364.

Art. 3

(Assegni e indennità)

1. Il personale di cui all'art. 1, oltre allo stipendio ed agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti dalla vigente normativa, di legge e di contratto, percepisce, quando è in servizio presso le unità operative dell'ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, l'indennità di servizio all'estero di cui al successivo articolo 4, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. Allo stesso personale in relazione al servizio prestato all'estero, non può essere concessa altra indennità ordinaria o straordinaria in aggiunta ai benefici previsti dal presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 27/2/1998 n. 62 l'indennità di servizio che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, spetta al personale dipendente trasferito a prestare servizio presso le unità operative dell'ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e internazionali, è determinata sulla base e con le modalità di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo l'apposita tabella A allegata al presente regolamento. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui è



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

attribuita la titolarità dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere. Egualmente si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere per il personale che rivesta la qualità di "Addetto alle questioni spaziali" di cui al Protocollo d'Intesa fra l'ASI ed il Ministero degli Affari Esteri ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione ASI n. CdA20IX11/26/2012 del 13/1/2012.

4. L'ammontare della indennità di servizio è fissato in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.

Art. 4

(Indennità di servizio all'estero)

1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio.
2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:
 - a) dall'indennità base determinata secondo la tabella A;
 - b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede fissati, ai sensi dell'art. 171, comma 2 lettera b) del D.P.R. 5/1/1967 n. 18, dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I valori della indennità base di cui al comma 2 lettera a) possono essere periodicamente aggiornati sulla base delle relative variazioni delle indennità di servizio all'estero del personale del MAE di cui al decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potrà comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.

Art. 5

(Aumenti per situazioni di famiglia e altre indennità)

1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero è attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20% della sua indennità di servizio qualora il coniuge non eserciti attività lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi d'impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato familiare fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito da contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento di situazioni per famiglia viene detratto l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma precedente non compete nei casi di nullità, annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonché nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non debilitati.
3. All'impiegato avente figli fiscalmente a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennità di servizio all'estero commisurata al 5% dell'indennità di servizio.



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

4. Gli aumenti di cui al comma 1 e 3 del presente articolo non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennità, fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennità di servizio in relazione al coniuge è limitata al 5%.
5. L'indennità personale di cui all'art. 2 comma 1 lettera b) compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse.
6. Fermo restando il disposto del quarto comma, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennità. Essi, peraltro, competono dal giorno di assunzione delle funzioni in sede e anche per i periodi di assenza dalla sede, purché il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente il limite di trenta giorni. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda tale limite, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il personale in servizio all'estero con i familiari fiscalmente a carico stabilmente in sede, è tenuto ad attestare all'ASI se i suddetti familiari nell'anno solare precedente, siano stati assenti o meno dalla sede indicando, in caso affermativo, i periodi di assenza, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Qualora il dipendente ometta di presentare entro il 31 gennaio la dichiarazione di attestazione della presenza in sede dei familiari a carico relativa all'anno precedente, l'ASI provvederà al recupero delle somme erogate a tal riguardo, ai sensi del D.M. 103/2004.
8. L'indennità di richiamo di cui all'art. 2, comma 1 lettera d) è stabilita nella misura del 50% dell'indennità di servizio relativa ad una sola mensilità.
9. Il personale in servizio all'estero conserva, durante le ferie, l'indennità personale.

Art. 6

(Indennità di sistemazione)

1. L'indennità di sistemazione di cui all'art. 2, comma 1 lettera c) è calcolata in base all'indennità personale spettante all'atto dell'assunzione delle funzioni nella sede estera.
2. Nel caso di trasferimento da una sede in Italia l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di un settimo dell'indennità personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennità di sistemazione è fissata nella misura di una mensilità dell'indennità personale stabilita per il posto di destinazione.
3. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengono variazioni nella misura dell'indennità di servizio o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennità personale, l'indennità di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
4. L'indennità di sistemazione non compete se l'Amministrazione si fa carico delle spese di alloggio.

Art. 7

(Trattamento economico durante l'assenza dal servizio)

1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno durante i quali spetta il seguente trattamento economico:



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

- a) in caso di assenza per malattia o infortunio l'indennità personale è corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed è sospesa per il restante periodo;
- b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennità personale è sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 è aumentato fino a 4 mesi nei casi di assenza per malattia o infortunio che non consenta al personale di essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri, nonché ai lavoratori padri, in astensione dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 151/2001, spetta il seguente trattamento economico:
 - a) in caso di astensione anticipata dal lavoro ed in caso di congedi dei genitori l'indennità personale è corrisposta per intero;
 - b) in caso di congedo parentale l'indennità personale è sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonché quelli previsti dal comma 3 lettera a), ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la revoca dell'assegnazione presso l'unità operativa ASI istituita presso le organizzazioni comunitarie e internazionali.

Art. 8 (Viaggi)

1. Per viaggi di trasferimento si intendono quelli compiuti in occasione di destinazione all'estero, di trasferimento da una ad altra unità operativa ASI istituita presso le organizzazioni comunitarie e internazionali e di richiamo in Italia. I percorsi per i viaggi del dipendente trasferito, nonché dei familiari a carico, sono diretti e, comunque, quelli di minore lunghezza possibile.
2. Per i percorsi in ferrovia spetta il pagamento delle spese relative alla prima classe per tutto il personale. Per i viaggi in ferrovia spetta il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in compartimento singolo dal personale dirigente e di categoria ASI o equiparato e di un posto letto in compartimento doppio per il restante personale.
3. Per i percorsi in aereo spetta il pagamento delle spese di viaggio in classe economica, tranne che nei viaggi intercontinentali ove spetta la classe superiore secondo le modalità previste dal regolamento sulle trasferte.
4. Con riferimento alle limitazioni di spesa stabilite dall'art. 6 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito in Legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, per i trasferimenti effettuati con altri mezzi è corrisposta una indennità di importo pari alla spesa che comporterebbe il viaggio con il mezzo di trasporto meno costoso alle condizioni spettanti, ai sensi dei precedenti articoli, nel rispetto del limite. Quando sia fatto uso di un mezzo privato è esclusa ogni responsabilità dell'ASI per danni a cose o a persone.
5. Il personale ha diritto per i viaggi di ciascun familiare fiscalmente a carico al trattamento di cui ai commi precedenti.
6. Il viaggio dei familiari fiscalmente a carico può, ai fini del diritto al pagamento delle relative spese, effettuarsi successivamente al trasferimento del dipendente purché avvenga entro sei mesi, fatti salvi casi di forza maggiore. Nel caso in cui il viaggio dei familiari avvenga anteriormente i rimborsi delle relative spese saranno liquidati dopo l'effettivo trasferimento del dipendente.
7. Nel caso di matrimonio celebrato dopo il trasferimento del dipendente, sono corrisposte le spese di trasferimento per il coniuge e per gli eventuali familiari fiscalmente a carico del dipendente nei limiti di spesa del viaggio dall'Italia o dalla precedente sede di servizio.



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

Art. 9

(Contributo per il trasporto degli effetti)

1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 8, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale un contributo fisso onnicomprensivo. La misura di tale contributo è rapportata all'indennità spettante a norma dell'articolo 4 del presente regolamento per il personale trasferito da Roma ad una delle unità operative ASI istituite presso le organizzazioni comunitarie e internazionali e da una ad altra delle suddette, ovvero a norma dell'articolo 5 comma 8 del presente regolamento per il personale in servizio all'estero che è richiamato in Italia. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede dell'unità operativa di partenza e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrizzazione:
 - a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
 - b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
 - c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
 - d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrizzazione di cui al comma 1 può variare, senza introdurre maggiori oneri, sulla base delle relative modificazioni introdotte con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il contributo fisso onnicomprensivo di cui al comma 1 è corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di servizio presso una sede dell'unità operativa istituita presso le organizzazioni comunitarie e internazionali o in caso di richiamo presso l'ASI; il residuo 25 per cento del contributo spettante è corrisposto entro novanta giorni dalla data di presentazione all'ASI, da parte del dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla sede dell'unità operativa presso la quale il dipendente è trasferito o, in caso di rientro in Italia, delle sedi ASI di Roma o Matera, che egli abbia effettivamente ricevuto i propri mobili e le proprie masserizie. In caso di rientro presso l'ASI, tale attestazione è sostituita da un'attestazione che le masserizie sono state effettivamente spedite, resa dallo spedizioniere a cui il dipendente si è rivolto. Qualora, entro sei mesi dalla data di assunzione di servizio, il dipendente trasferito non produca all'ASI per causa a lui imputabile l'attestazione rilasciata dallo spedizioniere, lo stesso perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota già pagata all'atto dell'assunzione di servizio è recuperata a cura dell'Amministrazione.

Art.10

(Contributo spese per abitazione)

1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 20 per cento dell'indennità personale spetta un contributo da parte dell'ASI.
2. Il contributo è commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e l'ammontare del 20 per cento dell'indennità personale, di cui all'art. 9 comma 3. Esso è concesso nei limiti di un ulteriore 10 per cento dell'indennità complessiva. Nei casi in cui il canone sia superiore ai limiti predetti un ulteriore contributo del 5 per cento può essere concesso dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il contributo è dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui è sospesa o diminuita l'indennità personale.



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

4. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o più anni, l'Amministrazione può concedere a domanda, al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennità di servizio.
5. La concessione del contributo di cui al comma 1 del presente articolo è disposta a domanda del dipendente con decreto del Direttore Generale il quale si esprime sotto la propria responsabilità e tenendo presente le condizioni locali, sulla rispondenza dell'alloggio alle necessità del dipendente, alle esigenze di rappresentanza, in particolare per i funzionari che hanno l'obbligo, e alla congruità del canone in relazione alle condizioni e alle esigenze predette.

Art.11

(Provvidenze scolastiche)

1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennità di servizio che gli compete per ciascun figlio, è accordato, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale in servizio all'estero richiamato in Italia che abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera sede di lavoro del genitore dipendente è riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi già iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per una delle tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.
3. I rimborsi previsti sulla base di quanto stabilito verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilità finanziarie. Tale misura non potrà comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 12

(Limiti di spesa)

1. Al personale che sostenga per se e per i familiari fiscalmente a carico, nonché per i trasporti di cui al precedente articolo 9, spese maggiori o diverse da quelle previste dal presente regolamento, il rimborso delle spese stesse è riconosciuto nei limiti stabiliti dal regolamento medesimo.

Art. 13

(Trattamento del personale cessato dalle funzioni all'estero)

1. L'indennità prevista dall'articolo 5 comma 5 spetta anche al personale che cessa dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo in Italia o dal trasferimento in altra sede.



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

Art. 14

(Trasferimento del personale cessato dalle funzioni all'estero)

1. Il personale di cui al precedente articolo ha diritto per sé e per i familiari a carico al pagamento delle spese per trasferirsi al luogo di residenza prescelta in Italia, nei limiti di spesa di cui al precedente articolo 12. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.

Art. 15

(Assicurazioni)

1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata ai sensi di quanto sopra disposto dal Ministero della sanità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, l'ASI rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o più compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanità, per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternità, secondo condizioni e modalità determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanità. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purché effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasferimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verificano situazioni di pericolosità suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumità fisica, l'ASI provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidità permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche ai familiari fiscalmente a carico se effettivamente residenti nella stessa sede, viene effettuata secondo modalità ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 16

(Decesso durante il servizio all'estero)

1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, è dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilità dell'indennità personale spettante al dipendente stesso. I familiari fiscalmente a carico hanno altresì diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'articolo 9, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta.
2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi località in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari fiscalmente a carico. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relative agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso.



Regolamento

"Trattamento del personale ASI in servizio all'estero"

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario nelle funzioni di Consiglio di amministrazione n. 9/2014 del 24 marzo 2014 a seguito delle osservazioni fatte pervenire ai sensi degli articoli 23 e 25 del D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rispettivamente, con nota prot. 22851 del 4/10/2013 e con nota prot. n. 3043 del 19/12/2013

3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente dell'ASI deceduto in servizio all'estero anche se in missione.

Art. 17 (Norma di rinvio)

1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio al DPR 5 gennaio 1967 n. 18 e s.m.i. concernente l'Ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri, al Decreto Legislativo 27 febbraio 1998 n.62 concernente il trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e alle vigenti normative in materia.

Art. 18 (Decorrenza)

1. Le disposizioni del presente trattamento hanno effetto a decorrere dalla data di approvazione del presente regolamento da parte delle Amministrazioni competenti.